

D.M. 9 novembre 1995 ⁽¹⁾.

Determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'*art. 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*, che prevede che un organo straordinario di liquidazione provvede al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati;

Visto l'*art. 2, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 1994, n. 596*, con il quale il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo;

Decreta:

1.

Il compenso complessivo lordo pro-capite spettante ai commissari straordinari di liquidazione, nominati ai sensi dell'*art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995* è determinato, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'*art. 2 del decreto-legge n. 515 del 1994*, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

2.

L'importo in funzione del numero dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione è così determinato:

lire 100.000 per ciascun creditore fino al centesimo;

da n. 101 a n. 200 creditori: lire 10.000.000 + 80.000 lire per ciascun creditore superiore al centesimo;

da n. 201 a n. 300 creditori: lire 18.000.000 + 60.000 lire per ciascun creditore superiore al duecentesimo;

da n. 301 a n. 400 creditori: lire 24.000.000 + 50.000 lire per ciascun creditore superiore al trecentesimo;

da n. 401 a n. 500 creditori: lire 29.000.000 + 40.000 lire per ciascun creditore superiore al quattrocentesimo;

da n. 501 a n. 1.000 creditori: lire 33.000.000 + 30.000 lire per ciascun creditore superiore al cinquecentesimo;

oltre n. 1.000 creditori: lire 48.000.000 + 20.000 lire per ciascun creditore superiore al millesimo.

3.

L'importo in funzione del valore dei debiti ammessi alla massa passiva della liquidazione è determinato applicando lo 0,75 per cento sui primi cento milioni e lo 0,37 per cento sulle somme eccedenti i cento milioni.

4.

La somma dei due importi, determinata con l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 2 e 3, deve essere moltiplicata per i seguenti parametri, in funzione della classe demografica di appartenenza dell'ente:

Classe demografica	Parametro
fino a 499 abitanti	2
da 500 a 999 abitanti	1,91
da 1.000 a 1.999 abitanti	1,82
da 2.000 a 2.999 abitanti	1,73
da 3.000 a 4.999 abitanti	1,64
da 5.000 a 9.999 abitanti	1,55
da 10.000 a 19.999 abitanti	1,46
da 20.000 a 59.999 abitanti	1,37
da 60.000 a 99.999 abitanti	1,28
da 100.000 a 249.999 abitanti	1,19
da 250.000 a 499.999 abitanti	1,10
oltre 499.999 abitanti	1

5.

Per i presidenti delle commissioni straordinarie di liquidazione si applica una maggiorazione del 50 per cento sull'importo lordo complessivo determinato con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

6.

Si applicano i seguenti importi a titolo di minimo garantito qualora quelli determinati con i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 risultino inferiori al minimo stesso:

Classi demografiche	Minimo garantito	Minimo garantito presidente
fino a 499 abitanti	41.735.000	-
da 500 a 999 abitanti	41.735.000	-
da 1.000 a 1.999 abitanti	41.735.000	-
da 2.000 a 2.999 abitanti	41.735.000	-
da 3.000 a 4.999 abitanti	41.735.000	-
da 5.000 a 9.999 abitanti	62.602.000	93.903.000
da 10.000 a 19.999 abitanti	62.602.000	93.903.000
da 20.000 a 59.999 abitanti	83.470.000	125.205.000
da 60.000 a 99.999 abitanti	83.470.000	125.205.000
da 100.000 a 249.999 abitanti	104.330.000	156.495.000
da 250.000 a 499.999 abitanti	152.843.000	229.264.000
oltre 499.999 abitanti	183.411.000	275.116.000

7.

Si applicano i seguenti importi massimi qualora quelli determinati con i criteri di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 risultino superiori ai seguenti:

Classi demografiche	Importi massimi	Massimo presidente
fino a 499 abitanti	62.602.000	-
da 500 a 999 abitanti	62.602.000	-
da 1.000 a 1.999 abitanti	62.602.000	-
da 2.000 a 2.999 abitanti	62.602.000	-
da 3.000 a 4.999 abitanti	62.602.000	-
da 5.000 a 9.999 abitanti	93.903.000	140.854.000
da 10.000 a 19.999 abitanti	93.903.000	140.854.000
da 20.000 a 59.999 abitanti	125.205.000	187.807.000
da 60.000 a 99.999 abitanti	125.205.000	187.807.000
da 100.000 a 249.999 abitanti	156.495.000	234.742.000
da 250.000 a 499.999 abitanti	229.264.000	343.896.000
oltre 499.999 abitanti	275.116.000	412.674.000

8.

Nel corso dell'attività finalizzata al risanamento dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati possono essere disposti acconti sul

compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del compenso minimo garantito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.